Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 Roma — Martedì, 6 novembre **Numero 261**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1672 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento, approvato con R. decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 31 dicembre 1915, n. 1910;

Visto il R. decreto 24 marzo 1904, n. 224, concernente tra l'altro la dichiarazione di 4 zone malariche nel territorio del comune di Favara, in provincia di Girgenti;

Visto il rapporto col quale il prefetto della provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di una nuova zona malarica in detto Comune;

Veduto il parere del medico provinciale e del Consiglio provinciale di sanità di Girgenti;

Veduto il parere della Direzione generale di sanità sulle anzidette proposte;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata zona malarica ad ogni effetto di legge e di regolamento la porzione di territorio del comune di Favara, in provincia di Girgenti, distinta come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante

del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti per la zona, ove ciò occorrà al fine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nella zona stessa con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Elenco contenente la delimitazione di una nuova zona malarica nel territorio del comune di Favara (Girgenti).

1. Comune di Favara.

Oltre le quattro zone malariche delimitate con il R. decreto 24 marzo 1904, n. 224 (nn. 12, 13, 14, 15 dell'annesso elenco), viene delimitata una quinta zona malarica.

Questa zona comprende la parte dell'abitato ed i terreni che si svolgono ai due lati, a nord-ovest l'uno, a sud-est l'altro, del Vallone di Favara.

A) Versante destro, a nord-ovest del Vallone di Favara.

Il limite di questo versante comincia dall'angolo tra la via Sant'Angelo e la 4ª traversa del nuovo rione Sant'Angelo parallela alla via Luigi La Porta; segue poscia la piazza Comm. A. Giglia e la via Luigi La Porta sino alla via Galliano comprendendo tutti i fabbricati tra il vallone e le dette strade e piazza ed i vani di quelli che prospettano sulla via Luigi La Porta. Segue, quindi, la via Galliano e la via Fonte Canali, sino al Rione Ferraro, comprendendo tutti gli abitati tra il vallone e queste due strade ed i vani di quelli prospettanti su di esse.

Sale dopo per la via Discesa degli Orti e volta a sud, seguendo la via Palma Oliva, sino al Cortile Rizzo, comprendendo le case del rione Ferraro e quelle prospettanti su detto cortile.

Dà quest'ultimo cortile scende al mulino diruto Fra Vincenzo, includendo le abitazioni a valle del Cortile Rizzo.

Dall'estremo sud-est del fabbricato del mulino Fra Vincenzo va in linea retta sino al bivio tra le trazzere Cicchillo e Monsù, e da questo punto, pure in linea retta, va sino alla casa rurale del signor Vallo Salvatore, in contrada Nicolizie.

Da questa casa, in linea retta, lam endo l'estremo sud-est dell'al ereto del fondo Bargilomone degli eredi marchese Cafisi, va sino al limite territoriale con Girgenti in ex feudo Chimento.

B) Versante sinistro, a sud-est del Vallone di Favara.

Il limite di questo versante comincia dall'angolo tra la via Sant'Angelo e la 4ª traversa del Rione Sant'Angelo parallela alla via Luigi La Porta e segue poscia la detta via Sant'Angelo e la strada rotabile Favara-Girgenti-Palma sino alla casa Cimino nell localit denominata Cicchillo.

Da questa casa va in linea retta sino alla casa rurale eredi sacerdote Bosco e poi, sempre in linea retta, va alla casa rurale Giglia Russo Salvatore. Da questa ultima casa, pure in linea retta, perviene di nuovo alla strada rotabile Favara-Girgenti-Palma pel punto di fronte alla casina del signor Luigi Armone. Segue quindi detta strada rotabile sino alla seconda zona malarica in contrada Roccarussa, con la quale zona si confonde.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dell'interno: ORLANDO.

Il numero 1743 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° luglio 1917, numero 1105 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 luglio 1917, n. 170), col quale è stata dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione da parte della « Società anonima italiana G. Ansaldo e C., », di un raccordo ferroviario tra gli stabilimenti ausiliari « Cantieri officine Savoia » di essa Società, siti in comune di Cornigliano Ligure, e la linea ferroviaria Genova-Novi Ligure, con derivazione dall'esistente binario di raccordo fra gli stabilimenti della Società stessa « Acciaierie e Fonderie » pure situati in territorio di detto Comune, e la medesima linea Genova-Novi Ligure;

Ritenuto che nel citato decreto Luogotenenziale venne indicato che gli stabilimenti « Acciaierie e fonderie » della « Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. », sarebbero raccordati colla linea ferroviaria Genova-Novi Ligure mentre in effetti il raccordo deve eseguirsi tra i detti stabilimenti e la stazione ferroviaria di Cornigliano Campi trovantesi lungo il binario industriale nella sponda destra del Polcevera;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La dichiarazione di pubblica utilità di cui al surrichiamato decreto Luogotenenziale è rettificata nel senso che deve intendersi fatta per la costruzione da parte dalla « Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. » di un raccordo ferroviario fra gli stabilimenti « Cantieri officine Savoia » di essa Società, siti in comune di Cornigliano Ligure, ed uno degli esistenti binari di allacciamento degli stabilimenti della Società stessa « Acciaierie e fonderie », pure situati in territorio di detto Comune », con la stazione ferroviaria di Cornigliano Campi del binario industriale nella sponda destra del Polcevera ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1767 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata; e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre successivo, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro dell'istruzione pubblica, a deroga del divieto di cui all'art. 2 del Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, è autorizzato ad assumere e mantenere in servizio, a decorrere dal 1° ottobre 1917 e durante la guerra, con le forme della legge 11 giugno 1897, n. 182, e del Nostro decreto 2 gennaio 1917, n. 17, il personale avventizio occorrente per provvedere agli uffici di segretario, di macchinista, di bidello e di aiuto-bidello, negli Istituti d'istruzione media, vacanti o temporaneamente scoperti per collocamento in aspettativa dei titolari, i cui stipendi siano posti a carico dello Stato, nella misura non eccedente, tenuto conto di quello di ruolo in servizio, il numero stabilito dagli organici in vigore.

Con le stesse forme della legge 11 giugno 1897, n. 182, e del decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1917 sopra citati, il ministro dell'istruzione pubblica è altresì autorizzato ad assumere e mantenere in servizio, durante il suindicato periodo, il personale avventizio occorrente per i servizi di cui agli articoli 21 comma 4° e 5°; e 23 comma 4°, della legge 16 luglio 1914, n. 679, negli Istituti d'istruzione media, che si trovino nella condizione voluta dalla legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1768 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri precedenti decreti 9 settembre 1915, n. 1396, 15 febbraio 1917, n. 415 e 22 agosto 1915, n. 1277;

Vista l'ordinanza del Comando supremo del R. esercito del 7 novembre 1915 concernente l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro nei territori occupati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e le munizioni, di concerto con il ministro dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero per le armi e le munizioni una Commissione incaricata di provvedere, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti, alla liquidazione ed al pagamento delle indennità dovute ai sensi del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1915, n. 1396, dall'Amministrazione militare ad operai addetti ad opere e servizi nella zona di guerra o loro aventi diritto.

Art. 2.

La Commissione di cui nell'articolo precedente è costituita:

a) da tre membri del Comitato centrale di mobilitazione industriale nominati dal ministro per le armi e le munizioni, che designerà tra essi il presidente;

b) dal direttore generale del lavoro e della previdenza sociale del Ministero dell'industria, commercio e lavoro o da un suo delegato;

c) dall'ispettore medico del lavoro presso il Comitato centrale di mobilitazione industriale;

d) dal capo dell'Ufficio mano d'opera del Ministero per le armi e le munizioni;

e) da un rappresentante degli operai scelto dal ministro per le armi e le munizioni;

f) dal direttore generale della Cassa nazionale infortuni o da un suo delegato;

g) da un neuropatologo.

Le funzioni di segreteria sono affidate al competente Ufficio mano d'opera del Comitato centrale di mobilitazione industriale.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessario l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Ai membri della stessa Commissione sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277, riguardante i componenti del Comitato centrale di mobilitazione industriale.

Art. 3.

La Commissione di cui all'art. 1 delibera sulle proposte di liquidazione presentate dalla Cassa nazionale di assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro in base alla convenzione di cui all'art. 1 del decreto Luogote-

nenzia 15 febbraio 1917, n. 415, o dall'altro organo od ufficio incaricato di presentarle; e provvede per i pagamenti delle indennità, e di acconti, sia direttamente, sia per mezzo della Cassa nazionale infortuni, agli infortunati o loro aventi diritto.

La Commissione ha anche facoltà di concedere sussidi agli infortunati, o loro aventi diritto, nei casi di infortuni non indennizzabili in base alle leggi ed ai decreti vigenti, purchè sia riconosciuta l'esistenza di un rapporto di causalità fra l'ambiente o le condizioni di lavoro, in zona di guerra, e l'infortunio.

Art 4

Per tutti gli infortuni verificatisi fino al 15 febbraio 1917, e per i quali non sia possibile completare gli accertamenti o le documentazioni, la Commissione suddetta deciderà allo stato degli atti, tenendo conto delle speciali condizioni derivanti dallo stato di guerra.

Art. 5.

Per i pagamenti da eseguirsi dalla Commissione saranno forniti alla medesima anticipazioni dal Ministero delle armi e munizioni, e su di queste saranno tratti ordini a favore dei creditori delle spese ordinate.

Delle anticipazioni ricevute la Commissione renderà conto trimestralmente nei modi di legge.

Art. 6.

Il ministro delle armi e munizioni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1773 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali del 30 settembre 1915, n. 1492, del 31 ottobre 1915, n. 1575, e dell'8 ottobre 1916, n 1416, per la proroga delle elezioni parziali dei Collegi di probiviri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri dell'interno, di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutti i Collegi di probiviri istituiti nel Regno in conformità della legge 15 giugno 1893, n. 295, le elezioni parziali che dovrebbero aver luogo la seconda domenica di novembre dell'anno corrente, sono rinviate alla seconda domenica di novembre dell'anno 1918 e i probiviri che hanno compiuto il quadriennio di carica rimangono in ufficio fino al 31 dicembre 1918.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1710. **Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, sono trasformati a favore dell'assistenza degli ammalati poveri a domicilio gli oneri di culto gravanti sulla Congregazione di San Filippo Neri in Parma, per l'importo complessivo di annue L. 4.414,11.

N. 1715. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Scagnello (Cuneo) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1200 dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1716. **Decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917,** col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 500 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1717. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Albino (Bergamo) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1718. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Masnago (Como) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 20[illegible] dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1719. Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, co

quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Montorio Veronese (Verona) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1720. **Decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Alzano Maggiore (Bergamo) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1721. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Portomaggiore (Ferrara), di applicare, agli effetti dell'anno 1917 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 650.

N. 1722. **Decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Imola (Bologna), di applicare nell'anno 1917 la tassa di famiglia con eccedenza dei limiti massimi normali, con una aliquota percentuale minima di L. 0,80 e con una massima di L. 2.

N. 1723. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Suvereto (Pisa), di applicare agli effetti dell'anno 1917 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 199,92.

N. 1724. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Suvereto (Pisa), di applicare agli effetti dell'anno 1917 la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi normali.

N. 1725. **Decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Penna San Giovanni (Macerata), di applicare agli effetti dell'anno 1917 la tassa sul bestiame in base alla tariffa eccedente i limiti massimi normali.

N. 1742. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commer ed il lavoro, si approva il nuovo statuto organico dell'Istituto per le case popolari in Roma.

N. 1745. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, è accordata la esenzione dalle tasse postali alla Direzione generale delle privative (Azienda del monopolio della vendita delle carte da giuoco) ed alle « Fabbriche di carte da giuoco », nei loro rapporti reciproci, con le fabbriche di carte da giuoco, coi delegati dell'Amministrazione delle privative presso le singole fabbriche di carte da giuoco, con la Direzione generale delle privative, con le Intendenze di finanza, col magazzino di deposito centrale delle carte da giuoco in Roma, con gli uffici di vendita (Magazzini e spacci all'ingrosso), con gli ispettori delle privative e coi Comandi della R. guardia di finanza.

La corrispondenza diretta ai delegati presso le fabbriche di carte da giuoco od agli ispettori di privative può essere anche con indirizzo nominativo.

I MINISTRI
PER LE ARMI E MUNIZIONI
E DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale n. 1344 in data 9 agosto 1917, e gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale n. 1590 in data 4 ottobre 1917;

Decretano:

Art. 1.

Alle materie già contemplate nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale n. 64 in data 7 gennaio 1917, è aggiunto l'alcool, sia grezzo che distillato, che denaturato.

Vi sono aggiunte pure le materie prime che servono alla distillazione dell'alcool, quali il melasso residuo della fabbricazione e raffinazione dello zucchero di barbabietola o di canna, i cereali avariati, tutti i fichi da macero e lo scarto dei fichi mangerecci nella misura del 15 per cento prelevandosi questa percentuale da ogni partita di fichi destinati alla essiccazione.

I detentori delle materie prime indicate nel precedente comma sono autorizzati a disporne esclusivamente per farne distillare l'alcool.

Art. 2.

L'alcool, proveniente da fabbriche tanto di prima che di seconda categoria, buon gusto a non meno di 95° gradi, è rilevato dal Ministero armi e munizioni a L. 640 l'ettanidro, in legittimazione dell'attuale tassa di fabbricazione, meno le eccezioni previste nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

I rettificatori sono tenuti a pagare l'acquavite grezza ai distillatori a L. 535 l'ettanidro, salvo deduzione della tassa di fabbricazione di cui l'alcool sarà gravato, in peso e grado rilevati al deposito del distillatore e per acquavite grezza posta sul vagone alla stazione di partenza; meno le eccezioni previste nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 4.

Per l'alcool di nuova produzione, proveniente dalla distillazione dei fichi, o nelle condizioni indicate nell'art. 2 del presente decreto, il Ministero armi e munizioni pagherà L. 660 all'ettanidro.

Per l'alcool proveniente da cereali avariati i detentori che, in considerazione del prezzo pagato per le materie prime anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, ritengano di avere legittimo interesse a veder stabiliti prezzi maggiori di quelli determinati negli articoli 2 e 3 del presente decreto, potranno, caso per caso, rivolgersi al Ministero armi e munizioni (Ufficio tecnico centrale A. M. P. E.), il quale darà le opportune determinazioni di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

I cereali avariati e tutti i fichi destinati alla distillazione, in conformità del disposto dell'art. 1 del presente decreto, devono essere pagati dai distillatori ai detentori a L. 25 il quintale franco vagone stazione partenza.

Art. 6.

L'alcool denaturato a non meno di 90 gradi, proveniente da fabbriche tanto di prima che di seconda categoria, sarà prelevato dal Ministero armi e munizioni al prezzo di L. 290 per ettanidro.

Art. 7.

Gli enti militari e le fabbriche di prodotti esplodenti pagheranno a contanti, su presentazione della fattura, i seguenti prezzi per le assegnazioni di alcool loro fatte:

alcool buon gusto a non meno di 95 gradi, gravato di L. 350 di tassa di fabbricazione, L. 240 per ettanidro;

alcool buon gusto a non meno di 95 gradi, gravato di L. 320 di tassa di fabbricazione, L. 270 per ettanidro;

alcool buon gusto a non meno di 95 gradi, gravato di L. 310 di tassa di fabbricazione, L. 280 per ettanidro;

alcool denaturato a 90 gradi, L. 235 per ettanidro;

alcool denaturato oltre i 90 gradi, L. 240 per ettanidro.

Tutti i consumatori privati, compresi coloro che lo impiegano per forniture militari diverse dai prodotti esplodenti, pagheranno anticipatamente per contanti netto i seguenti prezzi per le assegnazion di alcool loro fatte:

alcool buon gusto a non meno di 95 gradi, gravato di L. 350 di tassa di fabbricazione, L. 500 per ettanidro;

alcool buon gusto a non meno di 95 gradi, gravato di L. 320 di tassa di fabbricazione, L. 530 per ettanidro;

alcool buon gusto a non meno di 95 gradi, gravato di L. 310 di tassa di fabbricazione, L. 540 per ettanidro;

alcool denaturato a 90 gradi, L. 350 per ettanidro;

alcool denaturato oltre i 90 gradi, L. 400 per ettanidro.

Tutti i prezzi sopra indicati si intendono per quantitativi non inferiori a 100 chilogrammi per ogni partita e per consegne effettuate da fabbriche; merce resa franca vagone stazione partenza, in recipienti del compratore, peso e grado come dalla bolletta della finanza che accompagna la merce.

Per le consegne dell'alcool effettuate con estrazione da depositi di distribuzione sarà addebitato ai compratori un congruo sopraprezzo che sarà determinato agli interessati con il bollettino dell'assegnazione dell'alcool.

Art. 8.

Su richiesta degli interessati potrà essere autorizzata la vendita di partite dell'acquavite da bibita per quantitativi e a condizioni che saranno determinati caso per caso in occasione del rilascio della autorizzazione.

Art. 9.

Lo spaccio dell'alcool al minuto, sia grezzo che distillato che denaturato non sarà lecito se non ai dettaglianti autorizzati i quali dovranno impegnarsi a non aumentare i prezzi di rivendita se non in conformità dei limiti che saramno indicati ai Comuni a mezzo dei signori prefetti.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 31 ottobre 1917.

Il ministro segretario di Stato per le armi e munizioni
DALLOLIO.

Il ministro segretario di Stato dell'industria, commercio e lavoro
CIUFFELLI.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA
E IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035;

Veduti i decreti Ministeriali 19 e 28 agosto 1917;

Decretano:

Sul fondo di cui ai RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827 e 23 maggio 1915, n. 711, è concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, per le Casse provinciali di credito agrario che essa gestisce ai sensi della legge 2 febbraio 1911, n. 70, un'anticipazione di lire un milione.

Roma, 5 novembre 1917.

Il ministro per l'agricoltura: MILIANI.

Il ministro per il tesoro: NITTI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 2 maggio 1917:

Dirette.

Ferrario Carlo, soldato, L. 612 — Aschero Enrico, id., L. 1008 — Natale Andrea, id., L. 612 — Donizelli Innocente, id., L. 612 — Meucci Giovanni, id., L. 612 — Bertoia Giuseppe, caporale, L. 344 — Ali Pietro, soldato, L. 1008 — Sarti Adriano, id., L. 1008 — Novaro Ferdinando, id., L. 612 — Cerqueti Giovanni, cap. magg., L. 1680 — Giovine Vittorio, soldato, L. 1008 — Boschetti Elpino, id., L. 612 — Ventrudo Lorenzo, id., L. 612 — Martini Pasquale, id., L. 1008 — Pepe Giovanni, id., L. 1008 — Rebora Raffaele, id., L. 612 — Benini Gastone, id., L. 1008 — Sandionigi Angelo, id., L. 612 — Farina Aldo, id., L. 1008.

Benesperi Leone, caporal maggiore, L. 720 — Ginocchio Giuseppe soldato, L. 1008 — Santiprosperi Agostino, id., L. 612 — Cantoia Carlo, id., L. 612 — Notaro Felice, id., L. 612 — Degli Innocenti Nicola, id., L. 1008 — Rancati Francesco, id., L. 612 — Ferri Oddo, sottotenente, L. 1941 — Grappelli Luigi, soldato, L. 612 — Bertolotti Luigi, id., L. 1008 — Perfetti Angelo, id., L. 612 — Capocchi Giuseppe, id., L. 612 — Borgianni Garibaldo, id., L. 1008 — De Angelis Romeo, id., L. 612 — Lodi Aldo, id., L. 612 — Ceruti Angelo, caporale, L. 1344 — Zanesco Giuseppe, soldato, L. 612 — Venezian Luigi, id., L. 612 — Troli Carlo, id., L. 1008 — Cinci Torquato, id., L. 612 — Pellegrini Giuseppe, caporal maggiore, id., L. 720.

Paltrinieri Luigi, soldato, L. 1008 — Gaydon Enrico, id., L. 1008 — Boni Angelo, id., L. 612 — Amoretti Giovanni, id., L. 612 — Botticelli Umberto, id., L. 1008 — Gerbino Andrea, id., L. 1008 — Puviani Giuseppe, id., L. 612 — Bonsignori Amedeo, id., L. 612 — Acquadro Giuseppe, id., L. 1008 — Besfonso Giuseppe, id., L. 612 — Bianchi Pietro, id., L. 612 — Cozzo Giuseppe, id., L. 1008 — Petrollini Enrico, id., L. 612 — Montini Domenico, id., L. 1008 — Bobbio Palmiro, id., L. 612 — Berti Achille, id., L. 1008 — Ressia Mario, caporal maggiore, L. 1344.

Rigucci Eugenio, soldato, L. 1008 — Uberti Angelo, id., L. 1008 — Bonalumi Angelo, id., L. 612 — Garofano Pietro, id., L. 612 — Di Vico Nicola, id., L. 612 — Morino Narciso, id., L. 612 — Daprà Francesco, id., L. 1008 — Maltese Vito, id., L. 612 — Patanè Francesco, id., L. 612 — Rubino Giuseppe, caporale, L. 1344 — Crosara Alfonso, soldato, L. 612 — Molino Francesco, id., L. 612 — Sproviero Onofrio, id., L. 1008 — Beschetti Giuseppe, id., L. 612 — Crivelli Ambrogio, id., L. 1008 — Maset Angelo, id., L. 612.

Adami Gaetano, soldato, L. 612 — Andriola Nicola, sergente, L. 1792 — Venturini Giovanni, caporale, L. 720 — Bassi Giacomo, soldato, L. 612 — Dehò Camillo, id., L. 612 — Menegatti Giuseppe, id., L. 1008 — Coralli Giovanni, cap. magg., L. 1344 — Manni Giuseppe, soldato, L. 612 — Moranzoni Giuseppe, id., L. 612 — Isacco Vittorio, id., L. 1008 — Bologna Gerardo, id., L. 1008 — Faravelli Carlo, id., L. 1260 — Castellucci Luigi, id., L. 1008 — Pagano Antonio, id., L. 1008 — Ottagono Nunzio, caporale, L. 720 — Olmi Emilio, soldato, L. 612 — Lovisetto Valentino, id., L. 1260 — Massa Salvatore, sergente, L. 912 — Di Stefano Giuseppe, soldato, L. 1008.

Bacci Bruno, soldato, L. 1008 — Masala Pietro, id., L. 1008 — Contini Contino, id., L. 612 — Viola Giuseppe, caporale, L. 1344 — Arzense Felice, soldato, L. 1008 — Girelli Albino, caporale, L. 720 — Sgrò Maurizio, soldato, L. 612 — Arione Giovanni, id., L. 1008 — Bellon Claudio, id., L. 612 — Cassinelli Angelo, id., L. 612 — Graziani Luciano, id., L. 612 — Melchiorre Andrea id., L. 612 — Treglia Giuseppe, caporale, L. 720 — Bondani Armando, caporal maggiore, L. 720 — Longo Eugenio, caporale, L. 1344 — Botto Delfino, caporal maggiore, L. 1344.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
603413	3.50 %	661675	Norman Domenico, dom. in Torino	L.	265 50
576033	5 %	239492	De Liguoro Raimondo fu Andrea, dom. in Napoli. Vincolata	»	300 —
»	»	340197	De Liguoro Gennaro fu Giuseppe, dom. in Napoli. Vincolata	»	170 —
600597	3.50 %	196982	Mensa parrocchiale povera di San Marco da Pramaggiore (Venezia)	»	3 50
»	»	225936	Mensa parrocchiale di San Marco in Pramaggiore (Venezia)	»	3 50
»	»	415824	Beneficio parrocchiale di San Marco di Pramaggiore (Venezia).	»	10 50
»	»	700448	Intestata come la precedente	»	7 —
»	3 %	43547	Mensa parrocchiale povera di San Marco in Pramaggiore (Venezia)	»	3 —
603576	3.50 %	567965	Funaro Felicia di Vincenzo moglie di Berardi Raffaele, dom. a Roccasicura (Campobasso). Vincolata	»	66 50
603575	»	702857	Funaro Maria Lucia di Vincenzo moglie di Vito Nicola di Giovanni, dom. a Roccasicura (Campobasso). Vincolata	»	42 —
601536	»	660764	Corsi Egidio di David, dom. in Empoli (Firenze). Vincolata	»	21 —
600710	5 %	939097 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Salvini Adele di Giuseppe ved. di Bembo Arturo, Salvini Bianca di Giuseppe, nubile e figli nascituri dalla loro madre Virginia Bellisandre fu Bortolo, moglie legalmente separata di Salvini Giuseppe e questi ultimi sotto la tutela di Capua Francesco, dom. in Venezia Per l'usufrutto: Bellisandre Virginia fu Bortolo moglie di Salvini Giuseppe.	»	35 —
601908	3 %	4378	Chiesa di Santa Lucia in Santa Sofia (Firenze).	»	24 —
601240	5 %	342918 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cappellania laicale nella chiesa della Madonna delle Grazie alle rampe di Posilipo, istituita dal marchese Giuseppe De Ruggiero. Per l'usufrutto: Cammarota Pasquale di Antonio e vincolata ad ipoteca.	»	400 —
»	»	342919 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ruggiero Giuseppe fu Francesco, dom. in Napoli Per l'usufrutto: Cammarota Pasquale di Antonio e vincolata ad ipoteca.	»	215 —
604468	3.50 %	415879	Ottolenghi Itala fu Elia, moglie legalmente separata per mutuo consenso di Norsa Achille, dom. in Milano. Vincolata	»	941 50
604721	»	696716	Pia Unione delle Missioni in Osimo (Ancona) sotto il titolo della Pia Unione del Patriarca San Giuseppe	»	59 50
605018	»	753176	Romano Pasquale di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	»	80 50
»	»	753177	Romano Vincenzo di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	»	80 50
»	»	753178	Romano Salvatore di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli	»	80 50
»	»	753179	Romano Giovanni di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli	»	80 50
»	»	753180	Romano Maddalena di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli	»	80 50

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
601446	3.50 % (1902)	4433 Assegno provvisorio	Coadiutoria Curata di San Salvatore Maggiore in Capua (Caserta) . . . . . . L.	1 17
597412	5 %	900672 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ferrantelli Caterina, minore emancipata, sotto la curatela del marito Filipazzo Angelo e Ferrantelli Giuseppa e Leonardo, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Pilara Maddalena rimaritata a Ferrantelli Giuseppe, tutti quali eredi indivisi del loro genitore Leonardo, domiciliato in Castellammare del Golfo (Trapani), vincolata per dote . . . . . . » Per l'usufrutto: Pilara Maddalena fu Francesco.	5 —
605748	4.50 %	11617 Assegno provvisorio	Pio Istituto di prestiti e risparmi di Missanello (Potenza) . . . »	0 22
605675	3.50 %	544601	Zanosi Zeffira o Zeffirina di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre e nascituri da Zanosi Antonio fu Pietro, domiciliato in Monza (Milano). . . . . . »	350 —
598505	5 %	18648 Assegno provvisorio	Compagnia di San Giovanni Battista de' Genovesi in Roma. Vincolata. . . . . . »	0 31
»	»	18650 Assegno provvisorio	Cappella della Madonna e San Giovanni Battista in San Giovanni Battista de' Genovesi in Roma. Vincolata. . . . . . »	0 15
»	»	18651 Assegno provvisorio	Chiesa di San Giovanni Battista de' Genovesi in Roma. Vincolata . . . . . . »	3 48
»	»	18652 Assegno provvisorio	Intestata come la precedente. Libera . . . . . . »	3 63
598493	»	7368 Assegno provvisorio	Collegio Sistino della Scala Santa ad Sancta Sanctorum in Roma. Vincolata . . . . . . »	2 51
»	»	15195 Assegno provvisorio	Collegi Vacabilisti della Cancelleria apostolica in Roma. Vincolata . . . . . . »	1 88
»	»	15196 Assegno provvisorio	Cancelleria apostolica in Roma. Libera . . . . . . »	0 02

Roma, 31 agosto 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennalnominativi e sulla istanza dell'interessato.

Si notifica:

che il buono nominativo del tesoro 5 0[0 quinquennale n. 1367 di lire 2000 rilasciato l'11 dicembre 1916 a favore di Gila Costantino fu Rodolfo Luigi minore sotto la patria potestà della madre Coggiola Maria vedova Gila, doveva invece intestarsi a favore di Giva Costantino fu Rodolfo Luigi minore sotto la patria potestà della madre Coggiola Maria vedova Giva, e ciò in base all'attestazione giudiziale giurata innanzi la R. pretura di Vercelli del 22 giugno 1917.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento del riferito buono n. 1367 ed all'emissione in sua vece di altro equivalente buono con la chiesta rettifica nella intestazione.

Roma, 18 ottobre 1917.

Il direttore generale: BROFFERIO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 novembre 1917, in L. 152,20.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *6 novembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 896).

Il nemico, pur continuando ad insistere nella maggior pressione dall'alto Tagliamento, verso la nostra ala sinistra, ha fatto anche avanzare forze in direzione del medio e basso corso del fiume; elementi di avanguardia avversari venuti a contatto con riparti della brigata granatieri a sud-est di San Vito al Tagliamento furono respinti.

Alcuni tratti di territorio da noi dovuti sgombrare nella zona montana, per necessità di schieramento, furono occupati dall'avversario, dopo il ripiegamento delle nostre truppe.

Un velivolo nemico venne abbattuto questa mattina nel cielo di Nervesa.

Cadorna.

Settori esteri.

La situazione militare dei belligeranti in tutti i settori del teatro della guerra si mantiene, in massima, invariata.

In Rumenia, sono segnalati piccoli scontri presso il villaggio di Krasnaut, in direzione di Buzeu. In Fiandra o in Piccardia non vi sono stati altri importanti combattimenti, non permettendoli la

fitta nebbia che ostacola qualunque più piccola operazione. Tuttavia gli inglesi hanno potuto con colpi di mano avanzare la propria linea a sud-est di Poelcapelle e respingere attacchi nemici ad ovest di Besolaere.

Secondo l'*Echo de Paris* l'offensiva inglese in Palestina procede attivamente. Si crede che Gaza sia attualmente del tutto accerchiata dalle forze del generale Allenby. Intorno ed avanti ad essa si trovano sessantamila turchi.

Mandano al *Temps* che nel Messaggio diretto al Congresso brasiliano il presidente Braz ha annunziato che altre due navi brasiliane, l'*Amary* e la *Guahyba*, dirette a Le Hâvre con carico di caffè, cuoiami, carni e cereali, furono silurate da sottomarini tedeschi nelle acque del Capo San Vincenzo. Due marinari sono morti e quattro sono rimasti feriti.

Da un telegramma da Washington si rileva che le truppe nord-americane hanno già dato il loro contributo di sangue in Francia. Il generale Pershing annuncia infatti che 3 soldati americani furono uccisi, 5 feriti e 12 fatti prigionieri in seguito ad un colpo di mano tedesco.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PIETROGRADO, 4. — Un comunicato del grande stato maggiore dell'esercito russo in data di oggi dice:

Fronti settentrionale, occidentale, sud-occidentale e romeno.— Fuoco di fucileria ed operazioni di esploratori. Nella direzione di Buzeu, presso il villaggio di Krondant, distaccamenti nemici tentarono di avvicinarsi alle nostre trincee con proclami, ma furono respinti a colpi di fucile. — Fronte del Caucaso.— Nulla di essenziale.

Mar Baltico — Situazione immutata.

Aviazione. — Fronte sud-occidentale. — In direzione di Kamentzkachir, il 2 corr., nostri aviatori lanciarono sulla proprietà fondiaria di Politzy otto pudi di bombe che provocarono un incendio. Nella regione del villaggio di Solomno, venti verste a sud-ovest di Volotchysk, un aeroplano tedesco, avendo perduto la possibilità di orientarsi, discese dietro le nostre posizioni. L'aviatore, un sottufficiale, fu fatto prigioniero.

PARIGI, 5. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Attività intermittente delle due artiglierie in Belgio e in alta Alsazia. Un colpo di mano nemico su nostri piccoli posti ad ovest della foresta alta di Coucy è fallito. Alcuni prigionieri sono rimasti nelle nostre mani. Ovunque altrove notte calma.

PARIGI, 5. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Lotta di artiglieria abbastanza viva nella regione di Corbony. Colpi di mano nemici sui nostri piccoli posti a nord-ovest di Bezonvaux e dei Vosgi, verso Frapelle, ad est di Saint-Dié, non hanno valso al nemico che perdite senza alcun risultato. Giornata calma sul resto del fronte.

LONDRA, 5. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio, dice:

Secondo ulteriori informazioni, nel colpo di mano effettuato ieri nel pomeriggio dalle nostre truppe in vicinanza di Gavrelle, prendemmo 14 prigionieri, 4 mitragliatrici e due mortai da trincea. Inoltre un centinaio di nemici rimasero uccisi. Tutti i ricoveri della regione percorsa furono distrutti o incendiati. Le nostre perdite sono lievissime.

Un contingente del reggimento « Sherwood Foresters » eseguì un colpo di mano contro le trincee nemiche a nord-est di Loos e fece alcuni prigionieri, dopo aver ucciso un certo numero di tedeschi. Le nostre perdite furono anche qui leggere.

Distaccamenti nemici furono dispersi dal nostro fuoco durante la notte nella regione di Hollebecke.

LONDRA, 5. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data 5 sera, dice:

Durante la notte a sud-est di Poelcapelle abbiamo leggermente avanzato la linea dei nostri posti. Ad ovest di Besolaere abbiamo respinto un attacco a colpi di granata contro uno dei nostri posti. Gli artiglieri tedeschi hanno spiegato grande attività contro il settore del nostro fronte che si trova precisamente a nord della ferrovia Ypres-Roulers. L'attività dell'artiglieria britannica ha continuato.

La fitta nebbia non ha permesso che poche operazioni aeree nella giornata del 4, eccetto che sul litorale, dove i nostri aviatori hanno effettuato con successo operazioni per individuare l'artiglieria e per prendere fotografie. Essi hanno abbattuto un aeroplano tedesco. Tutti i nostri aeroplani sono tornati agli hangars.

SALONICCO, 5. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo, del 4 corrente, dice:

Durante la notte respingemmo una pattuglia nemica nella regione di Staraviano.

PARIGI, 5. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito di Oriente in data 3 corr. dice:

Duello di artiglieria abbastanza violento tra il Vardar e il lago di Doiran. Media attività sul resto del fronte.

LONDRA, 6. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Palestina dice:

Continuiamo le operazioni contro Gaza. Siamo in contatto col nemico a nord di Bir Seba. I prigionieri fatti dal principio di queste operazioni si elevano a 2666, fra cui 207 ufficiali.

Tra l'on. Alfieri e l'on. Painlevé

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 5. — Il ministro della guerra italiano generale Alfieri ha inviato il seguente dispaccio al ministro della guerra francese Painlevé:

« In V. E. mi onoro di salutare oggi, assumendo la responsabilità del Ministero della guerra del mio paese, il valoroso esercito francese. E nel mio saluto è tutta la mia incrollabile fede nella vittoria degli eserciti alleati, i quali fraternamente uniti si battono per infrangere per sempre gli sforzi nemici contro la civiltà ».

Painlevé ha così risposto: « Ringrazio calorosamente V. E. per il telegramma che volle inviarmi nel momento in cui la fiducia dell'Italia la chiama alla testa del Ministero della guerra. La prego di trasmettere all'esercito italiano il fraterno saluto dell'esercito francese la cui fede nella vittoria finale è più profonda che mai e che è pronto come una volta ad unire il suo sangue a quello dei vostri soldati, affinchè trionfi alfine il nostro comune ideale di diritto, di giustizia e di libertà ».

La politica tributaria di guerra

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 5. — È stato pubblicato il resoconto stenografico della tornata 23 ottobre u. s. della Camera, nella quale l'on. Graziadei, parlando a nome del gruppo socialista ufficiale, risulta aver detto:

« Il nostro paese ha sopportato un aumento di pressione tributaria pari a ben due miliardi. In altri termini, le imposte sono cresciute di ben il 77 per cento. Queste cifre importanti dimostrano, sì, la potenzialità economica del nostro paese, ma accrescono anche la responsabilità del Governo. È lecito ora porsi una domanda, tutt'altro che accademica: In quale misura hanno concorso a quest oneri le classi abbienti e le non abbienti?

« Come imposte che colpiscono più specialmente la proprietà si possono considerare le imposte dirette, i centesimi di guerra, le imposte sugli extra-profitti e sulle esenzioni dal servizio militare e le tasse sugli affari. Ebbene, gli abbienti, sopra i due miliardi già accennati pagano 708 milioni. Il resto e cioè 1220 milioni colpiscono i consumi; vale a dire la gran massa lavoratrice e consumatrice. In cifre proporzionali, la proprietà ha subito un aumento di oneri del 37 per cento; il popolo consumatore un aumento di oneri del 63 per cento. Ecco, in regime di classe, la finanza democratica della guerra ».

Potendo queste cifre produrre una erronea impressione sull'indirizzo seguito dal Governo nella politica tributaria di guerra, interess i rettificarle e di spiegarle.

Non di due miliardi fu l'aumento della pressione tributaria durante i primi due esercizi di guerra, ma di sole L. 1.350.000.000 (differenza fra gli accertamenti dell'esercizio 1914-915 e quelli dell'esercizio 1916-917).

Tale aumento si distribuisce: per 450 milioni a carico delle imposte dirette (sebbene siansi escluse dagli inasprimenti, come è noto, le quote minime); per 140 milioni a carico delle tasse sugli affari; per 480 milioni sulle imposte dirette e per 280 milioni sulle privative: la differenza tra i primi due gruppi e gli ultimi due è quindi non di oltre 500 milioni, ma di soli 170 milioni.

Senonchè questa differenza non soltanto scompare, ma si tramuta in un maggior aggravio a carico delle imposte dirette e delle tasse sugli affari, quando si consideri:

a) che a costituire l'aumento delle imposte indirette entrano per 270 milioni l'aumento dei dazi doganali dovuto interamente a merci importate per le industrie ed i consumi della guerra (esclusi i cereali per i quali non esiste più dazio alcuno), per 30 milioni le tasse sui permessi di esportazione, e per 35 milioni l'addizionale sulle bevande alcooliche;

b) che a costituire l'aumento delle privative entrano per 225 milioni i tabacchi (mentre non entra che per 30 milioni il sale). Il maggior aggravio effettivo sui consumi si riduce così da 760 a 200 milioni, con avvertenza che in essi per circa 38 milioni agisce la tassa sugli spiriti, e per 66 milioni quella sullo zucchero: a proposito della quale ultima è a tenersi presente che il prezzo del prodotto interno è per necessità moderato sul costo effettivo della quantità che si deve importare dall'estero, e che risente gli effetti, oltrechè del prezzo d'origine, degli alti noli e del cambio.

È bensì vero che, come annunciò il ministro del tesoro alla Camera, per effetto dei nuovi provvedimenti tributari l'aumento dell'esercizio 1917-918 salirà notevolmente; ma le proporzioni saranno anche nel nuovo incremento le stesse che risultano dalle cifre surriferite.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha fatto pervenire al presidente del Consiglio L. 500 mila da erogare per l'assistenza ai profughi del Friuli.

Tale somma viene versata alla Banca d'Italia, in conto corrente, dal quale si faranno poi i prelevamenti per le erogazioni in conformità dello scopo anzidetto.

Per gli orfani dei marinai. — Il Ministero della marina comunica:

« La Loggia Massonica italiana del *Rhode Island* con pensiero nobilissimo rimetteva a S. A. R. il principe di Udine la somma di L. 3625 esprimendo il desiderio che fosse devoluta agli orfani della guerra.

S. A. R. ha disposto il versamento della cospicua oblazione, la quale costituisce una nuova prova dei patriottici sentimenti di quei nostri connazionali, al fondo destinato a sovvenire gli orfani dei marinai morti durante l'attuale campagna ».

Gli operai di Palermo all'on. Orlando. — Gli operai del cantiere navale di Palermo hanno fatto pervenire al presidente del Consiglio il seguente telegramma:

« Gli operai del cantiere navale di Palermo, consci della gravità dell'ora che attraversa la patria e fidenti e tranquilli nell'avvenire che darà la meritata risposta al barbaro profanatore del suolo d'Italia, offrono sè stessi, il loro più sudato lavoro, il loro sangue per concorrere a reintegrare il paese, scacciandone lo straniero e affidando la decisione delle proprie sorti a Vostra Eccellenza, orgoglio di questa Sicilia ».

Il presidente del Consiglio ha dato la seguente risposta:

« La parola di fede che muove dai forti operai del cantiere navale di Palermo è degna di ammirazione e di plauso ed è esempio e sprone ai propositi virili che l'arduo momento reclama per la gloria e la sicurezza della patria.

« Vi ringrazio, con animo concorde nei vostri nobili ideali, e vi saluto nel modo più cordiale ».

La « Dante Alighieri ». — La presidenza della benemerita società nazionale ha diramato a' suoi Comitati una circolare inspirata alla più ferma fede nelle sorti della patria, che è stato sempre il programma suo.

Con nobili parole la circolare incita alla concordia del paese, nella sicurezza che il valore dei nostri soldati, ritemprato per le più ardue prove, darà agli invasori del nostro suolo la stessa risposta che ebbero dagli avi gloriosi in ore memorande della nostra storia. E la lunga guerra, illustrata da episodi innumerevoli di eroismo, avrà la fine auspicata dalla virtù dei nostri cuori, dalla forza delle nostre armi e da quella dei nostri gagliardi alleati. Confidando nell'opera dei Comitati, la presidenza ha fede che, dalla «Dante» parta anche in quest'ora e si propaghi la buona parola che rincuora gli animi, incita al dovere, e consiglia la calma serena nell'attesa di giorni più lieti celebranti i nuovi fasti della nostra giusta guerra.

Gli agenti di cambio della Borsa di Roma, riuniti ieri, hanno deliberato ad unanimità di continuare ad astenersi dalle trattazioni degli affari.

Identica deliberazione è stata presa dagli agenti di cambio delle altre Borse.

Restano ferme le disposizioni date precedentemente per la denuncia delle insolvenze degli affari di Borsa già soggetti a moratoria e scadenti il 31 ottobre u. s. in forza del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1407. Le operazioni di compra e vendita dei contratti ineseguiti sono rinviate alla ripresa della trattazione degli affari.

Prima di sciogliersi, gli agenti di cambio hanno espresso la loro incrollabile fiducia nell'esercito e nella vittoria finale, che non mancherà di coronare gli sforzi del paese.

Rivolgendo un commosso pensiero ai profughi della regione invasa, hanno aperto una sottoscrizione per alleviarne le sofferenze. La sottoscrizione ha già fruttato una somma cospicua, e, per dare tempo a tutti di potervi aderire, resterà aperta fino ad oggi, martedì.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 5. — Il deputato Evelyn Cecil, che ha fatto parte del Comitato interparlamentare ed in questa qualità ha visitato recentemente il fronte italiano, esprime sul *Daily Telegraph* la sua convinzione che l'Italia sarà in questa crisi pienamente all'altezza dei suoi elevati ideali patriottici. Egli manifesta tutta la sua ammirazione per i soldati della terza armata, di cui potè apprezzare il meraviglioso coraggio sul Carso ed aggiunge: Tutto l'aiuto che gli alleati potranno dare agli italiani è ben guadagnato e meritato. L'anima dell'Italia irredenta vibra fortemente nel cuore degli italiani. Gli alleati sono fieri dell'Italia e l'aiuteranno quanto potranno. L'Italia sarà degna di sè stessa e non sarà terrorizzata nè schiacciata, sotto il regno saggio di Vittorio Emanuele III, più di quanto lo fu sotto quello di Vittorio Emanuele II all'epoca di Garibaldi e di Cavour.

LONDRA, 5. — Il noto giornalista Julius Price, recentemente addetto all'esercito italiano, così scrive del generale Cadorna nella *Pall Mall Gazette*: La cosa principale è che i soldati adorano Cadorna ed hanno la più intera fiducia in lui. Ebbi numerose occasioni di constatare ciò durante i mesi in cui sono rimasto con l'esercito italiano. I soldati ammirano istintivamente questo che è un uomo nel vero senso della parola, e Cadorna si è guadagnato questa ammirazione col suo coraggio personale. Episodi innumerevoli del coraggio da lui dimostrato continuamente, del suo sangue freddo nelle più critiche circostanze fanno il giro dell'esercito ed è un fatto ben noto che Cadorna non esiterebbe mai ad andare egli stesso ovunque chiede alle sue truppe di andare.

PARIGI, 5. — L'istruttoria giudiziaria pel complotto dell'*Action Française* si è chiusa definitivamente con ordinanza di non luogo a procedere.

RIO JANEIRO, 5. — La colonia italiana ha tenuto una riunione per promuovere soccorsi per la popolazione del Friuli. La prima sottoscrizione ha raggiunto la somma di L. 200 000. È stata approvata una mozione che esprime le felicitazioni e la solidarietà al Brasile per la sua entrata in guerra contro la Germania.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.